

Differenze e analogie tra l'attuale versione di scudo fiscale e la precedente sanatoria

Il perfezionamento arriva pagando

Requisiti, costi e tempistica

Soggetti interessati

Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve trattarsi di soggetti residenti al momento di presentazione della dichiarazione riservata

Il requisito per effettuare la sanatoria

Detenzione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 (nella sostanza, la mancata compilazione del quadro RW):

- che sono riportate in Italia;
- che sono regolarizzate (e dunque rimangono all'estero) ma solo se la detenzione riguarda paesi dell'Unione europea o paesi aderenti allo See che garantiscono un effettivo scambio di informazioni

Il costo dello scudo

Sostanzialmente il 5% del provento prodotto dalla disponibilità estera detenuta in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale:

- rendimento presunto del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza la possibilità di scomputare eventuali perdite;
- aliquota del 50% per anno comprensiva di sanzioni e interessi senza possibilità di scomputare ritenute o crediti

Quando si perfeziona la sanatoria

È il momento del pagamento dell'imposta sostitutiva. Nella versione precedente dello scudo, il momento di perfezionamento era quello di presentazione della dichiarazione riservata

Reinvestimento delle somme rimpatriate

Rispetto alla precedente versione dello scudo (ed anche rispetto ad una prima stesura del provvedimento in corso di approvazione), non vi sono particolari vincoli nel reinvestimento delle somme a differenza di quanto prevedeva l'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 350 del 2001

Tempistica

Sono due i momenti fondamentali:

- la detenzione delle attività finanziarie e patrimoniali all'estero deve esistere almeno al 31 dicembre 2008;
- il rimpatrio o la regolarizzazione deve avvenire nel periodo tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010

Pagina a cura
di **DUILIO LIBURDI**

Uno scudo fiscale a doppia opzione, ma con alcuni limiti. La sanatoria sulle attività detenute all'estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale, nella versione che dovrebbe essere quella definitivamente introdotta nell'ambito della manovra, ripescia i concetti delle disposizioni originariamente disciplinate nel decreto legge n. 350 del 2001.

L'operazione sanatoria, che avrà un ambito temporale di

sette mesi (dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010), ha comunque dei tratti differenziali rispetto alla disciplina precedente. Da un punto di vista strettamente tributario, soprattutto nella logica della protezione degli accertamenti, analogamente al passato, la persona fisica che procederà al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività estere potrà contare su una copertura sostanzialmente totale rispetto a quanto sanato, a condizione che vi sia una correlazione, anche astratta, tra le contestazioni che potrebbero essere formulate dall'ammini-

strazione finanziaria e quanto sanato. In linea di massima, il provvedimento normativo procede a una distinzione tra le due forme di sanatoria:



- procedura di rimpatrio, indipendentemente dal paese, Ue o extra-Ue, nel quale le disponibilità sono detenute in violazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990;

- procedura di regolarizzazione, a condizione che la detenzione sia sussistente in paesi dell'Ue e in paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono uno scambio effettivo di informazioni fiscali in via amministrativa. Tale seconda ipotesi, legata allo See riguarda al momento esclusivamente la Norvegia.

In considerazione della differente possibilità offerta anche dal decreto legge n. 78 del 2009 appare opportuno ripercorrere, seppure sinteticamente, le pronunce rese dall'amministrazione finanziaria in vigore del decreto legge n. 350 del 2001, tenendo presente che, a differenza della norma precedente, il perfezionamento della sanatoria si avrà esclusivamente con il pagamento dell'imposta del 5%.

La nozione di rimpatrio.

Il testo dello scudo ter non richiama le disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto legge n. 350 del 2001 e cioè l'articolo che definiva in dettaglio cosa si dovesse intendere per rimpatrio. Il testo della precedente norma affermava che:

1) nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli interme-

diari, denaro e altre attività finanziarie detenute almeno al 1° agosto 2001 fuori del territorio dello stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5%



**IN EDICOLA
DA MARTEDÌ 28 LUGLIO**



dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile;

2) in luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui

al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12% dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

La nuova disposizione fornisce un nuovo concetto di rimpatrio a fronte del quale si producono i medesimi effetti precedenti e disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001.

Nella tabella, dunque, sono evidenziate le peculiarità del nuovo scudo.

Peraltro, per meglio definire le diverse nozioni, si deve fare riferimento ai precedenti di prassi dell'amministrazione finanziaria:

- **rimpatrio:** somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali le azioni, quotate e non quotate, le quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di massa, le quote di partecipazione a organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (detenuti all'estero, in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo, alla data di entrata in vigore del decreto legge), per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia. A tal fine, rilevano anche le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia. La circolare n. 85 del 2001 ha precisato che la sanatoria è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona;

- **regolarizzazione:** può riguardare non soltanto il denaro e le predette attività finanziarie, ma anche investimenti di diversa natura, nonché altre attività, quindi: gli immobili, le quote di diritti reali, le cosiddette «multiproprietà», gli oggetti preziosi, le opere d'arte, detenuti all'estero.

Le possibilità sono alternative tra loro, nel senso che, come chiarito dalla circolare, il provvedimento lascia ampia discrezionalità al contribuente circa l'utilizzo dei due strumenti finalizzati all'emersione delle

attività detenute all'estero. È infatti consentito utilizzare l'operazione del rimpatrio per il capitale e l'operazione della regolarizzazione per le attività finanziarie ivi detenute, ovvero utilizzare per una parte di essi uno dei due strumenti; per esempio, è possibile fare rientrare anche soltanto una parte del capitale e regolarizzare la parte rimanente.